SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1644)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FINESTRA e MOLTISANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1986

Istituzione del dipartimento di educazione fisica e sport presso le università dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Prima di procedere alla illustrazione della proposta di istituzione del dipartimento di educazione fisica e sport per la formazione dei docenti, riteniamo doveroso il richiamo agli elementi fondamentali tracciati lungo l'annosa problematica dell'educazione fisica in Italia.

L'educazione fisica (ginnastica) fece il suo ingresso in Italia nel 1833 ad opera del ginnasiarca Rodolfo Obermann, allievo dello Spies che impersonava il filone pedagogico della scuola tedesca sorta a Dessau nel 1777, e che fu caratterizzata dalle idee dello Jahn, creatore della scuola metodologica.

L'Obermann addestrò in Italia i soldati pontieri del Genio del Regno piemontese presso la scuola del Valentino, ma subito raccolse ferventi iniziative, per l'entusiasmo dei mecenati Menabrea, Riccardi, Di Netro ed altri le cui iniziative miravano ad estendere l'educazione fisica anche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Con essi anche il Valletti ed il Gamba furono tra i promotori dell'insegnamento della ginnastica e furono determinanti sulla decisione presa dal Parlamento piemontese che nel 1859 approvò la legge Casati, che estese l'obbligo dell'insegnamento dell'educazione fisica in tutte le scuole dello Stato piemontese.

Successivamente, con l'unità d'Italia e con il De Sanctis Ministro della pubblica istruzione nel 1878, il Parlamento italiano approvò la legge che estende l'obbligo dell'insegnamento della educazione fisica in tutte le scuole del Regno d'Italia, realizzando così il sogno dei mecenati piemontesi, fautori delle prime scuole formative dei docenti di educazione fisica.

Non poche sono state le vicende che hanno travagliato la scelta dei metodi e dei programmi, nonchè la formazione dei docenti di questa materia dal 1833 fino agli anni '20, ma pare opportuno sottolineare

che all'assenza di univocità di metodi ed indirizzi, contribuì la mancanza di una scuola italiana che invece attinse talune cognizioni, in modo disorganico, alle fonti delle scuole: tedesca, svedese, inglese e francese, ricalcando in un brutto copione metodologico: strutture, metodi, programmi didattici e materiale ausiliario.

Bisogna attendere la legge 3 aprile 1926 e la successiva del 1927, per mettere fine alla confusione, alla improvvisazione ed agli errori madornali che, docenti improvvisati, attuavano sistematicamente nello svolgimento delle lezioni. A ciò contribuì il confronto metodologico dei sostenitori delle principali teorie didattiche; il Bauman, da una parte, il Mosso dall'altra, per indicare solo i principali capi scuola del metodo italiano.

Il Bauman, ginnasiarca, maestro elementare e medico docente della Scuola normale di Roma sostenne tenacemente il suo metodo scientifico-pedagogico (psicocinesia) diretto alla creazione della personalità del giovane, attraverso il movimento (esercizio ginnico) e ciò in aperta contrapposizione, a livello d'insulto reciproco, con il fisiologo professor Angelo Mosso tenace sostenitore della validità di una parte delle teorie del *Ling* della scuola svedese, nonchè dei giuochi sportivi e delle strutture addestrative dei *College* di stampo inglese, di tradizione romana (*Collegia Juvenum*).

Fra tanto clamore storico si alternavano iniziative tendenti alla formazione di programmi educativi e di scuole o istituti superiori formativi dei docenti, furono creati corsi per insegnanti di ginnastica « normali », e prima ancora magistrali, si rinnovarono più volte i programmi didattici con un compromesso del 1886 che vide protagonisti il Gamba ed il Valletti, questi primo ispettore centrale ministeriale per l'educazione fisica in Italia, seguirono ancora i programmi del 1893, si intrecciarono le iniziative parlamentari con nomina di Commissioni per la revisione dei programmi, ma che culminavano regolarmente nelle posizioni assunte dagli schieramenti contrapposti che facevano capo agli indirizzi del Guerra, dello Jerace, del Monti.

Tutti questi motivi ed altre violente polemiche costituirono purtroppo il fragile tessuto sul quale si tentò di dare un volto alla scuola italiana di educazione fisica e alla struttura formativa caotica contribuì non poco l'interpretazione ideologica della materia (vedi Felice Fabbrizio, *Storia dello Sport*, Edizione Mursia 1977, pag. 58).

Si tentò comunque di avviare il discorso dell'educazione fisica in Italia con la « legge Credaro-Daneo » del 1909, che nonostante fosse perfettamente aderente ai princìpi ispiratori di una normativa afferente il grado culturale e formativo della personalità dei docenti, tuttavia non ebbe felice vita e fu destinata al fallimento per la mancata applicazione della normativa per cui era stata ispirata. È doveroso ricordare però che fu la prima legge che creò gli istituti di magistero di grado universitario per la formazione dei docenti di educazione fisica statuendo l'obbligo della frequenza biennale, innovando lo studio delle materie del gruppo scientifico-culturale (anatomia, fisiologia, igiene, traumatologia, eccetera) sussidiarie della formazione tecnica del docente, finalmente diplomato.

Ma come sopra accennato anche questa legge venne disattesa ed iniziava così per l'educazione fisica un periodo buio al quale pose fine il Ministro della pubblica istruzione del tempo, Giovanni Gentile, che nel 1923 costituì l'ENEF. Sebbene fosse rimproverato al filosofo il torto di avere eliminato l'educazione fisica dalla scuola, tuttavia bisogna riconoscergli il merito di avere posto in modo drastico il problema dell'educazione fisica nella scuola italiana. Egli tuttavia fu grande vate, allorchè vide l'avvenire sportivo delle nuove generazioni. Egli fu certamente influenzato in quella circostanza dall'esito delle Olimpiadi di Anversa del 1920, nella cui occasione l'Italia conseguì il maggior numero di medaglie, fino allora conquistate con una messe abbondante di oro, argento e bronzo che ci qualificò con un meritato risultato di classifica, frutto del volontarismo tenace e del particolare addestramento conseguito nelle società sportive.

Nessuna lacrima quindi per i critici di Giovanni Gentile a cui non si può imputare lo strappo dell'educazione fisica dalla scuola, dal momento che gli stessi insegnanti erano qualificati, anche con la legge Daneo, al terzo ordine dei ruoli (uscieri e bidelli) e costretti ad improvvisare la lezione negli squallidi scantinati o rimesse delle scuole, in assenza di palestre e di ambienti igienici cui la legge Daneo aveva provveduto con specifica norma ma che comuni e province si erano ben guardati dal realizzare.

Successivamente, con la soppressione dell'ENEF e della Scuola superiore di educazione fisica aggregata alla facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Bologna, venne inaugurata il 5 febbraio 1928, alla Farnesina (Foro Italico), la Scuola superiore fascista di magistero per l'educazione ginnico-sportiva della quale fu nominato direttore il senatore Versari, preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

La Scuola fu programmata per un corso di studi di tre anni articolato nello studio scientifico-pedagogico e nell'attività atletico-sportiva.

Con decreto-legge del 28 agosto 1931 detta Scuola assunse la denominazione di « Regia accademia » con personalità giuridica e propria autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.

Il 2 marzo 1932 fu inaugurata l'Accademia femminile di Orvieto.

Con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a seguito dell'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, le accademie vennero poste sotto la vigilanza dello Stato.

Il regio decreto-legge del 27 ottobre 1937, n. 1839, con la soppressione delle accademie di educazione fisica, istituì le accademie della GIL con sede in Roma e Orvieto, con riconoscimento di grado universitario.

Dopo il 25 luglio 1943 con regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, direttore delle accademie il professor Nicola Pende dell'Università di Roma, i compiti delle due accademie vennero deferiti al Ministero della guerra ed a quello dell'educazione nazionale, aprendo la strada ad una profonda crisi nel settore dell'educazione fisica, crisi alla quale fu in parte posto fine con il decreto ministeriale del 18 settembre 1952, in virtù del quale le due accademie ripresero il loro funzionamento unificate nell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

Con legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati furono riconfermati di grado universitario, con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, secondo le norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La validità di queste istituzioni non è stata messa finora in discussione e sono state riconosciute con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, e con essa sono stati avallati programmi, metodi e strutture, anche se aggiornati, ma soprattutto furono riconosciute le capacità didattiche e la ineccepibile preparazione del corpo dei docenti del gruppo scientifico-culturale e del gruppo tecnico-addestrativo che in mezzo secolo di attività didattica ha formato intere generazioni di insegnanti di educazione fisica di tutta Italia e anche dell'estero. L'Accademia di educazione fisica della Farnesina fu dotata di laboratori scientifici di anatomia, di fisiologia, di antropometria, di terapia fisica, di psicologia, di clinica e di tutto quanto tende alla formazione pedagogica, scientifica e pratica dei futuri educatori del fisico (palestre, studi, piscine, le facevano tutto intorno corona). Fu la città dei giovani vagheggiata dall'insigne pioniere Felice Valletti, primo ispettore dell'educazione fisica in Italia.

Onorevoli senatori, dalla precedente narrativa si evince chiaramente quali siano stati i tentativi del legislatore italiano di trovare una soluzione del problema dell'educazione fisica e della formazione dei docenti, tentativo riuscito nella istituzione e nell'ordinamento didattico dell'Accademia di educazione fisica della Farnesina che ha visto realizzare compiutamente strutture, programmi e un corpo di docenti eccezionalmente preparato e selezionato; il valore della tematica didattica profusa dal gruppo scienti-

fico-culturale e dal gruppo tecnico-addestrativo è stato intieramente ereditato dagli ISEF di tutta Italia, di Roma soprattutto che del patrimonio dell'Accademia ereditò tutto: strutture, impianti e corpo docenti.

Ed è sulla base di questa riuscita esperienza e alla luce del progressivo adattamento alle esigenze culturali della moderna società giovanile ed in conformità alla riforma e alla vigente legislazione universitaria che riteniamo doveroso proporre la riforma degli ISEF in perfetta coerenza con il progetto esecutivo del rettore dell'Accademia, Lando Ferretti, che nel 1941 aveva già predisposto il completamento del corso accademico, con l'integrazione del quarto anno per la specializzazione.

Perciò, confortati dalle esperienze dottrinarie e pedagogiche che fin dal XVII secolo hanno qualificato l'educazione fisica come scienza dell'educazione (vedi correnti filosofiche dell'empirismo: e di esse i maggiori esponenti furono Giovanni Locke, Bacone, Comenio) e convinti assertori della validità della « teoria dell'interazione » di Renato Ricci (osmosi nell'esercizio ginnico di gruppo - cambio di energie compensative) applicata da Eugenio Ferrauto fondatore della scuola italiana e che seppe conciliare i due contrapposti e spesso polemici indirizzi, quello scientifico pedagogico del Bauman e quello sportivo ricreativo del Mosso, sosteniamo il nostro progetto di legge che ha lo scopo di creare « il dipartimento di educazione fisica » e corsi di laurea e dottorato di ricerca in educazione fisica e sportiva, articolato nei seguenti quattro indirizzi o gruppi di discipline:

a) educativo con fine psico-pedagogico, destinato al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) tecnico-addestrativo per la formazione dei quadri dirigenti e degli istruttori impegnati nelle attività sportive e l'impiego del tempo libero;

c) riabilitativo nel settore dell'attività motoria-funzionale in tutte le fasce di età, ginnastica differenziata per la correzione dei paramorfismi dell'età evolutiva, rieducazione di quanti, handicappati per fattori patologici e traumatici, devono essere reinseriti nella società come elementi produttivi;

d) storico-letterario per la formazione del docente di storia dell'educazione fisica e dello sport, nell'intento di creare un colto e preparato professionista moderno, impegnato a seguire l'evolversi dei programmi, dei metodi e dei risultati nel costante confronto con le altre Nazioni.

Onorevoli senatori, la istituzione di un dipartimento di educazione fisica collocato organicamente nell'università non è più procrastinabile. L'Italia, che nel 1932 con l'istituzione delle accademie di educazione fisica si pose all'avanguardia di tutto l'Occidente e che ha un patrimonio di esperienza e di meriti storici nel campo psicopedagogico e sportivo, deve finalmente uscire da una situazione d'inferiorità e riacquistare l'antico prestigio, allineandosi alla maggior parte dei paesi aderenti alla CEE (Belgio, Francia, Olanda, Inghilterra e Germania) che da tempo rilasciano lauree in educazione fisica e sport sull'esempio degli Stati Uniti, dell'URSS, del Giappone e della Repubblica democratica tedesca.

Per il raggiungimento di questo atteso ed ambito obiettivo e per la seria preparazione dei docenti di educazione fisica e sport è ormai indispensabile che tutte le strutture (edifici, palestre, piscine, campi di atletica, eccetera), che furono patrimonio delle ex accademie di educazione fisica e della GIL, tornino in loro possesso e siano assegnate agli istituendi dipartimenti di educazione fisica e sport presso le università dello Stato.

A tal fine non è più ammissibile che la migliore palestra del Foro Italico venga ancora sottratta alla preparazione dei giovani studenti dell'ISEF di Roma per continuare ad essere la sede dove si svolge il processo contro i terroristi a prefeernza di uno dei tanti forti militari che ancora circondano Roma.

Indispensabile a questo punto si è dimostrata la ricerca tecnico-scientifica che ci ha permesso, fin dal 1896 (olimpiade dell'era

moderna) ai giorni nostri, la costante e crescente affermazione di successi nell'atletica leggera con il continuo superamento dei *records* stabiliti in: « tempi, distanze, altezze ».

Vedi le tabelle delle varie attività dell'atletica leggera: nel salto in alto, nella corsa piana, nella corsa ad ostacoli, nelle distanze raggiunte con i lanci nonchè il conseguimento di ambiti primati in tutti i campi dell'atletica.

Ci trova perciò concordi l'iniziativa della maggioranza, tenuto conto dell'importanza della materia educativa tolta dal ghetto scolastico con la « legge Bottai » del 14 novembre 1941, n. 1361, che, con il combinato disposto degli articoli 1 e 4, equiparò il voto dell'educazione fisica al voto delle altre materie nel computo dei voti per l'ammissione agli esami e per il giudizio di idoneità.

Onorevoli senatori, riteniamo pertanto confortevoli le motivazioni in narrativa e sottoponiamo all'esame del Senato il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Istituzione del dipartimento*)

L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, istituiti con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono trasformati in dipartimenti di educazione fisica e sport, presso le sedi di università dello Stato.

Il dipartimento di educazione fisica e sport organizza settori di ricerca al fine di promuovere l'indagine scientifica nel campo dell'educazione fisica e dello sport, istituendo strutture, strumenti e iniziative dirette agli esperimenti ed al progresso delle scienze inerenti l'educazione fisica e lo sport, con lo scopo anche di fornire cultura scientifica e tecnica adeguata a coloro che intendono dedicarsi agli studi e ai problemi relativi alla sperimentazione e alla didattica concernenti:

a) l'educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare negli istituti magistrali, con corsi differenziati;

b) la ricerca scientifica sperimentale finalizzata alla formazione di docenti delle discipline sportive;

c) la ricerca e l'indagine storica e letteraria nel campo della storia dell'educazione fisica e dello sport, anche attraverso lo studio comparato delle dottrine straniere in materia;

d) l'esercizio dell'attività del movimento umano finalizzata alla didattica e alla ricerca scientifica nel campo della riabilitazione motoria-funzionale;

e) ogni altra problematica attinente la scienza dell'educazione fisica tramite la ricerca del progresso del movimento (psicocinesia).

Art. 2.

(*Natura giuridica dei dipartimenti di educazione fisica e sport*)

I dipartimenti di educazione fisica e sport, sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Detti dipartimenti sono titolari del diritto reale di godimento su tutti gli impianti sportivi, palestre, campi, uffici, foresterie, convitti, ex case del balilla ed ex collegi della GIL, locali delle ex accademie di Roma e di Orvieto.

Art. 3.

(*Sede degli studi*)

Gli studi e le attività previste dall'articolo 1 della presente legge si svolgono presso i dipartimenti di educazione fisica e sport, che prevedono un comune corso di studi triennale d'indirizzo ed un quarto anno di specializzazione, al termine del quale viene rilasciata la laurea in educazione fisica e sport che ha valore di titolo accademico.

I dipartimenti organizzano più settori di ricerca affini, i corsi di laurea e di specializzazione, e specificatamente svolgono attività di studio delle scienze biologiche applicate al movimento umano.

Art. 4.

(*Corso ed indirizzo di laurea*)

All'elenco delle lauree di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sport.

Il suddetto corso di laurea ha la durata di quattro anni, di cui i primi tre comuni ai vari indirizzi e il quarto di specializzazione, ed è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) pedagogico, per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva;

b) sportivo, per gli impieghi tecnici in relazione alla preparazione atletica nelle varie branche dello sport;

c) biologico, per la ginnastica differenziata e la rieducazione motoria-funzionale;

d) storico-letterario, per la formazione del docente di storia dello sport, per la ricerca e l'informazione finalizzata allo studio comparato della storia dell'educazione fisica nella sua evoluzione, nei programmi, nei metodi e nei risultati, da attuare anche attraverso gli scambi culturali con le corrispondenti istituzioni universitarie di altri paesi.

I laureati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dirigono e programmano l'educazione fisica e le attività ricreative svolte dai maestri nelle scuole elementari.

Il rapporto di impiego è stabilito per un solo laureato in educazione fisica per ogni circolo didattico.

Art. 5.

(*Ordinamento didattico*)

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è stabilito l'ordinamento degli studi del corso di laurea in educazione fisica e sport, secondo i princìpi previsti nell'articolo 4.

Art. 6.

(*Ammissione*)

L'ammissione al primo anno dei corsi di laurea in educazione fisica e sport avviene per concorso riservato ai giovani in possesso di un titolo di studio di istruzione di secondo grado valido per la immatricolazione ai corsi di studi universitari. L'ammissione prevede il superamento di una prova di idoneità fisica ed attitudinale, nonchè una prova scritta di carattere scientifico-culturale.

Art. 7.

(*Programmazione dell'accesso*)

Il Ministro della pubblica istruzione determina ogni anno, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso per la immatricolazione degli studenti.

Art. 8.

(*Attribuzione degli insegnamenti*)

Agli insegnamenti da impartire nel corso di laurea si assegnano posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, per lo svolgimento delle relative attività didattiche e di ricerca, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Gli insegnanti di educazione fisica, abilitati all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado o laureati secondo le norme della presente legge, concorrono all'attribuzione delle cattedre, sia del gruppo scientifico-culturale sia del gruppo tecnico-addestrativo, ciascuno nell'ambito della propria competenza. Ai docenti del gruppo tecnico-addestrativo è riservata l'attività di ricerca.

Art. 9.

(*Ricerca scientifica*)

L'attività di ricerca scientifica si svolge nell'ambito del dipartimento, secondo i criteri di omogeneità per fini e per metodi di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 10.

(*Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma*)

L'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma è soppresso. Esso, ai sensi dell'articolo 1, è trasformato nel Dipartimento di educazione fisica e sport, istituito

presso la seconda Università degli studi di Roma, che provvede ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie.

Art. 11.

(*Istituti superiori di educazione fisica pareggiati*)

Gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono, ai sensi dell'articolo 1, trasformati in dipartimenti di educazione fisica e sport.

Essi possono stipulare convenzioni con la Regione e con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ai fini della utilizzazione di strutture ed impianti sportivi.

I consigli di amministrazione degli istituti superiori di educazione fisica pareggiati entrano nei dipartimenti con propria autonomia, adottando le modifiche statutarie compatibili con gli stessi.

Art. 12.

(*Inquadramento del personale non docente*)

Il personale non docente degli istituti superiori di educazione fisica pareggiati viene assegnato al dipartimento di educazione fisica e sport. Esso conserva i diritti alla progressione economica e giuridica conseguita durante il servizio negli istituti superiori di educazione fisica.

Art. 13.

(*Personale docente*)

I professori degli attuali istituti superiori di educazione fisica che abbiano svolto almeno un triennio di insegnamento effettivo, nelle discipline del gruppo scientifico-culturale o del gruppo tecnico-addestrativo, sono, previo giudizio di idoneità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, inquadrati nel ruolo dei professori associati.

I ricercatori, tenuto conto dell'esperienza di lavoro svolta negli istituti superiori di educazione fisica, sono inquadrati, previo

giudizio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nel raggruppamento delle discipline determinate da apposito decreto su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Partecipano altresì al giudizio di idoneità, di cui al primo comma del presente articolo, i docenti che, non avendo maturato il triennio, siano in possesso del diploma di laurea rilasciato da una università dello Stato e abbiano pubblicato opere di interesse scientifico e culturale recensite da docenti universitari del corrispondente indirizzo scientifico o di quello storico-classico.

Le commissioni di giudizio di idoneità per l'inquadramento dei docenti delle materie scientifico-culturali o professionali nei ruoli di associati o ricercatori vengono formate secondo le modalità previste e stabilite dai consigli di amministrazione degli istituti superiori di educazione fisica e di esse fanno parte di diritto gli insegnanti di educazione fisica che siano anche in possesso del diploma di laurea rilasciato dalle università dello Stato.

Art. 14.

(*Programmazione didattica*)

Presso il Dipartimento di educazione fisica e sport della seconda Università degli studi di Roma è istituito l'ufficio studi e di coordinamento per la programmazione didattica e scientifica delle attività ginnico-sportive e pedagogiche, che opera con la collaborazione dei dipartimenti di educazione fisica delle università delle altre città e tiene conto dei risultati degli studi e di ricerca degli stessi.

Svolgono analoga azione di coordinamento, come prevista nel primo comma del presente articolo:

a) il Dipartimento di educazione fisica e sport dell'Università di Napoli per le attività didattiche sportive e professionali del mare: nuoto, tuffi, palla a nuoto, sci nautico, vela, canottaggio, motonautica, ricerca subacquea, gare di apnea ed ogni altra attività inerente la ricerca sul fondo marino;

b) il Dipartimento di educazione fisica e sport dell'Università de L'Aquila, per l'attività didattica sportiva e professionale della montagna: scuola di scalata, di roccia, di sci e di tutti gli altri sport invernali sulla neve.

Art. 15.

(*Convenzioni*)

I dipartimenti di educazione fisica e sport possono istituire corsi di acrobatica, di paracadutismo e di volo.

A tal fine sono autorizzati a stipulare convenzioni con le sedi regionali del CONI e con club aeronautici e con scuole di paracadutismo. Particolari convenzioni possono istituire con istituti tecnici aeronautici.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla educazione professionale dei giovani ai quali viene fornita una ulteriore specializzazione, curandone così la vocazione e l'interesse per l'inserimento nelle attività lavorative connesse al settore aeronautico.

Art. 16.

(*Patrimonio del Dipartimento di educazione fisica e sport di Roma*)

Al Dipartimento di educazione fisica e sport della seconda Università degli studi di Roma, in conformità dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che viene così autenticamente interpretata, sono assegnati, fatta eccezione dei locali in atto detenuti dal CONI già sede di uffici e dormitori delle accademie, tutti gli impianti, strutture, immobili, mobili, fabbricati, campi da tennis, piscine — e quanto altro fu di pertinenza e destinato all'attività educativa dei giovani accademisti — che sono compresi nel complesso del Foro Italico.

Oltre all'immobile in possesso del CONI, il quale vene assegnato al predetto ente dalla presente legge, le strutture sono:

a) l'accademia di musica;

b) l'accademia di scherma;

c) le sale di studio e gabinetti scientifici;

d) i campi da tennis del Foro Italico;

e) la foresteria;

f) il Foro dei Marmi;

g) tutti i piazzali ed i campi sportivi, i viali e le zone connesse all'interno del complesso urbanistico del Foro Italico, con ogni qualsiasi dipendenza, sia che trattasi di uffici, di guardiole o di fabbricati annessi.

In uno dei detti immobili recuperati alla funzione educativa, il Dipartimento di educazione fisica e sport di cui all'articolo 10, unitamente e concordemente alle iniziative del CONI, stabilisce la sua sede ufficiale di Roma. Viene altresì concordata l'assegnazione delle restanti strutture immobiliari alle sedi ufficiali rappresentative degli enti di promozione sportiva.

Per l'adempimento della normativa prevista nel presente articolo è costituito un ufficio di collegamento permanente fra i rappresentanti dell'ufficio studi per la programmazione didattica e scientifica, di cui all'articolo 14 della presente legge, e rappresentanti designati dal CONI e da tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Qualsiasi attività prettamente sportiva programmata in conformità del disposto dell'articolo 14 della presente legge deve essere concordata con la rappresentanza ufficiale dei delegati del CONI.

Art. 17.

(*Trasferimento di beni*)

Il recupero degli immobili di cui all'articolo 16 si estende a tutte le strutture che furono di proprietà e costituirono i beni mobili ed immobili delle disciolte organizzazioni giovanili del Partito nazionale fascista (Opera nazionale balilla, Gioventù italiana del littorio), qui appresso indicate:

a) terreni, fabbricati, impianti sportivi, palestre, case del balilla e della Gioventù italiana del littorio (GIL);

b) sedi di biblioteche dell'Opera nazionale balilla (ONB) e della GIL o immobili adibiti a sedi permanenti degli ex comitati di presidenza dell'ONB e degli ex comandi della GIL;

c) strutture ed immobili (palestre, terreni, sedi di uffici, stadi) già appartenenti OND (Opera nazionale dopolavoro) che furono utilizzate per attività sportiva e ricreativa;

d) mobili o immobili (sedi di ufficio, terreni, palestre coperte e scoperte, campi ed ogni altro immobile delle disciolte organizzazioni giovanili) che furono utilizzati per la preparazione dei:

1) *ludi juveniles;*

2) agonali dello sport;

3) littoriali dello sport;

e) sedi e luoghi di attività ricreativa e dopolavoristica;

f) tutti gli immobili già sedi dei collegi dell'ONB e della GIL e di altri istituti di istruzione.

L'assegnazione ai costituendi dipartimenti di educazione fisica e sport delle sedi già beni dell'ONB e della GIL viene concordata dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dal Ministro per i beni culturali e ambientali, ciascuno per le proprie competenze.

Art. 18.

(*Associazione nazionale insegnanti di storia dell'educazione fisica*)

Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità di riconoscimento e di contribuzione per l'opera svolta dall'Associazione nazionale insegnanti di storia dell'educazione fisica, che ha per scopo il recupero e la tutela del patrimonio storico-letterario, mobile ed immobile dell'educazione fisica in Italia, nonchè il compito della ricerca storica nazionale ed internazionale di tutte le opere afferenti l'educazione fisica in tutti i paesi, attraverso scambi culturali con corrispondenti istituzioni universitarie degli altri paesi.

L'Associazione nazionale insegnanti di storia dell'educazione fisica ha sede ufficiale

presso uno dei locali assegnatole dal Dipartimento dell'educazione fisica e sport di Roma e dal CONI e scelto fra gli immobili del complesso urbanistico del Foro Italico. Essa istituisce e cura con proprio statuto il museo nazionale della storia dell'educazione fisica.

Art. 19.

(*Incompatibilità*)

È vietata a chiunque non sia in possesso del titolo di docente di educazione fisica e sport la titolarità di palestre o di altri luoghi finalizzati all'educazione fisica o alla attività riabilitativa motoria-funzionale, fatta eccezione per l'attività sportiva e ricreativa. Chiunque violi detta norma soggiace alle pene previste dalla legge per l'esercizio abusivo della professione.

Art. 20.

(*Norma transitoria*)

I diplomi rilasciati dai disciolti istituti superiori di educazione fisica, i titoli abilitanti relativi all'insegnamento dell'educazione fisica e le abilitazioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia e sono equiparati alla laurea in educazione fisica e sport.